

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA****LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240****TRA**

L'Università Telematica "Giustino Fortunato", con sede in Benevento, Via Raffaele Delcogliano, 12 – Codice Fiscale 92040460625 - nella persona del Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Acocella, domiciliato per la sua carica in Benevento, alla Via Raffaele Delcogliano, n. 12 – 82100, avente i poteri per il presente atto;

**E**

l'Università di Foggia, con sede in via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia – Codice Fiscale 94045260711; Partita IVA 03016180717 - nella persona del Magnifico Rettore e suo rappresentante legale, Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la sua carica in via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia, avente i poteri per il presente atto;

**PREMESSO CHE**

l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", prevede che "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque

anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi”;

l'art. 55 del D.L. 9 febbraio 2012 “Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria” prevede: “Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca [...]”;

il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 26 settembre 2011, ha dettato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata, aggiornati con il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 107 del 10.05.2014;

l'Università Telematica “Giustino Fortunato” e l'Università di Foggia intendono conseguire il seguente obiettivo di comune interesse: collaborazione tesa alla sperimentazione degli strumenti e dei metodi di formazione a distanza nei percorsi formativi, al fine di realizzare un modello ibrido (digitale/analogico) di Università;

il Prof. Stefano Scarpa, professore di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno per il settore scientifico disciplinare M-EDF/01 “Metodi e Didattiche delle Attività Motorie” presso l'Università Telematica “Giustino

Fortunato” di Benevento (inquadramento economico dal 1/01/2022

Professore Associato legge 240/2010 tempo pieno – classe 0) ha dichiarato il proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l’Università di Foggia;

l’impegno annuo del Prof. Stefano Scarpa per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica, organizzativi e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, è definito figurativamente secondo le modalità previste dall’art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 240/2010 sopra richiamata;

il Senato Accademico dell’Università Telematica “Giustino Fortunato” presso cui afferisce il prof. Stefano Scarpa ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della presente convenzione nel corso della riunione del 24/10/2022;

è stato verificato che l’impegno del medesimo presso l’Università di Foggia non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 presso l’Università Telematica Giustino Fortunato;

il Consiglio di Amministrazione dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”, nella seduta del 25/10/2022 ha approvato la stipula della presente convenzione con l’Università di Foggia, finalizzata al raggiungimento di obiettivi istituzionali di comune interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

l’Università di Foggia ha approvato la stipula della presente convenzione con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” finalizzata al raggiungimento di obiettivi istituzionali di comune interesse, secondo quanto previsto

dall'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2022.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1-Premesse**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 – Attività**

Il prof. Stefano Scarpa, in servizio in qualità di Professore di seconda fascia a tempo pieno nel S.S.D. M-EDF/01 “Metodi e Didattiche delle Attività Motorie” presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” si impegna a svolgere integralmente la sua attività di didattica e di ricerca presso l’Università di Foggia per contribuire al conseguimento del seguente obiettivo di comune interesse dei due Atenei: collaborazione tesa alla sperimentazione degli strumenti e dei metodi di formazione a distanza nei percorsi formativi, al fine di realizzare un modello ibrido (digitale/analogico) di Università.

### **Art. 3 – Modalità di ripartizione dell’impegno annuo**

Il prof. Stefano Scarpa svolgerà integralmente il proprio impegno istituzionale di didattica e di ricerca presso l’Università di Foggia, comprensivo delle ore di insegnamento relative alle discipline del S.S.D. M-EDF/01 “Metodi e Didattiche delle Attività Motorie”, dei compiti didattici e di servizio agli studenti.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del docente interessato è considerato integralmente presso l’Università di Foggia.

Tenuto conto che il Prof. Stefano Scarpa svolgerà integralmente la propria attività presso l'Università di Foggia, lo stesso eserciterà il diritto di elettorato attivo e passivo presso quest'ultimo Ateneo per tutta la durata della convenzione.

Relativamente al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per incarichi extraistituzionali, per tutta la durata della convenzione resta in capo al Prof. Stefano Scarpa l'onere di presentare istanza all'Università Telematica Giustino Fortunato, la quale si pronuncerà, entro il termine di 45 giorni, acquisito il parere dell'Università di Foggia, secondo le modalità previste dal regolamento che disciplina la materia presso l'Università Telematica Giustino Fortunato.

Resta in capo al Prof. Stefano Scarpa l'obbligo di comunicare i periodi di assenza dal servizio per malattia o per aspettativa obbligatoria, con o senza assegni, all'Università Telematica Giustino Fortunato, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Università di Foggia. Le richieste di aspettative e congedi non obbligatori dovranno essere presentate al Rettore dell'Università Telematica Giustino Fortunato che si pronuncerà previa acquisizione del parere del Rettore dell'Università di Foggia.

#### **Art. 4 – Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali**

Il costo annuo lordo a carico del datore di lavoro relativo al Prof. Stefano Scarpa, pari a 73.596,84 euro (lordo ente), graverà integralmente sull'Università di Foggia la quale si impegna a versare all'Università Telematica "Giustino Fortunato", con cadenza semestrale decorrente dalla data in vigore della convenzione, l'importo a proprio carico come da rendicontazione trasmessa semestralmente, mediante bonifico su codice

IBAN IT 86 I 08553 75840 010000302391 (Tesoreria presso Banca di Credito Cooperativo di Flumeri dell'Università Telematica "Giustino Fortunato").

Eventuali adeguamenti stipendiali saranno sempre a carico dell'Università di Foggia.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 30 gennaio 2014, ai fini di cui agli articoli 5,6 e 7 del d. lgs. 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla presente convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università Telematica "Giustino Fortunato".

**Art. 5 – Modalità di valutazione delle attività di didattica e di ricerca**

Le attività didattiche e/o di ricerca svolte dal prof. Stefano Scarpa saranno valutate dall'Università di Foggia, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7 della legge 240/2010, che comunicherà l'esito della valutazione all'Università Telematica "Giustino Fortunato".

**Art. 6 – Coperture assicurative e obblighi in materia di sicurezza nei**

**luoghi di lavoro**

Gli Enti contraenti provvedono alle coperture assicurative di legge per il prof. Stefano Scarpa, che, in virtù della presente convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il prof. Stefano Scarpa è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il prof. Stefano Scarpa è tenuto, altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

#### **Art. 7 – Durata**

La presente convenzione, decorrente dall'1.11.2022, ha la durata di un anno, ed è rinnovabile annualmente fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, col consenso del prof. Stefano Scarpa e previa delibera dei competenti organi.

La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente da ciascuno degli Enti contraenti e non sarà in ogni caso rinnovata qualora sopraggiungano nuove esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.

La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di recesso da parte del prof. Stefano Scarpa del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università di Foggia, ovvero nel caso in cui il docente eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso, dovrà essere garantito il completamento dell'anno accademico in corso al momento della risoluzione.

#### **Art. 8 – Rispetto dei requisiti minimi**

Con la stipula della presente convenzione l'Università Telematica "Giustino Fortunato" dà atto che il prof. Stefano Scarpa non risulta necessario ai fini del

rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei propri corsi di studio per l'anno accademico 2022/2023.

#### **Art. 9 – Clausole finali**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Benevento.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Ai fini del presente atto, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.

#### **Art. 10 – Bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali contenuti nella presente convenzione saranno trattati da ambo le Parti nel rispetto della legislazione vigente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti l'obiettivo di



comune interesse.

Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali è possibile consultare la sezione privacy dei rispettivi siti istituzionali delle Parti.

#### **Art. 12 – Norme finali**

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del prof. Stefano Scarpa, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

- firme -

Università Telematica “Giustino Fortunato”

Rettore

Prof. Giuseppe Acocella

Università di Foggia

Rettore

Prof. Pierpaolo Limone